

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

Approvato dal Senato Accademico in data 11 febbraio 2020

Emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020

In vigore dal 18 marzo 2020

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

INDICE

- Art. 1 Norme comuni**
- Art. 2 Definizioni**
- Art. 3 Ambito di applicazione**

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA: TITOLI E STRUTTURE

- Art. 4 Titoli e Corsi di studio**
- Art. 5 Corsi di studio e strutture didattiche**
- Art. 6 Corsi di laurea**
- Art. 7 Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico**
- Art. 8 Corsi di specializzazione**
- Art. 9 Dottorati di ricerca**
- Art. 10 Master**
- Art. 11 Formazione finalizzata e altri servizi didattici integrativi**
- Art. 12 Istituzione, modifica e soppressione dei corsi di studio**
- Art. 13 Strutture didattiche**
- Art. 14 Controllo della qualità delle attività svolte dall'Università**
- Art. 15 Valutazione delle attività svolte dall'Università**

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

- Art. 16 Istituzione e ordinamento didattico dei corsi di studio**
- Art. 17 Quadro delle attività formative dei corsi di laurea**
- Art. 18 Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico**
- Art. 19 Regolamenti didattici dei corsi di studio**
- Art. 20 Crediti formativi universitari**
- Art. 21 Riconoscimento crediti**
- Art. 22 Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative**
- Art. 23 Programmazione delle attività formative**
- Art. 24 Curricula e piani di studio**
- Art. 25 Orientamento**
- Art. 26 Tutorato**
- Art. 27 Divulgazione e pubblicità dell'offerta formativa e dei servizi**
- Art. 28 Esami e verifiche di profitto**
- Art. 29 Prova finale dei corsi di laurea**
- Art. 30 Prova finale dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico**



TITOLO III Docenti e studenti

- Art. 31 Doveri didattici dei docenti**
- Art. 32 Immatricolazioni ed iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione**
- Art. 33 Libretto Universitario**
- Art. 34 Iscrizione a corsi singoli**
- Art. 35 Criteri e modalità per il riconoscimento crediti**
- Art. 36 Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero**
- Art. 37 Studenti impegnati a tempo pieno, studenti a tempo parziale, studenti ripetenti e fuori corso**
- Art. 38 Interruzione e sospensione degli studi**
- Art. 39 Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente**
- Art. 40 Diritti e doveri degli studenti**

TITOLO IV Norme transitorie e finali

- Art. 41 Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo**
- Art. 42 Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo**

Art. 1

Norme comuni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili alle Università non statali, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle altre attività formative dell'Università Europea di Roma. Esso, inoltre, disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

b) per corsi di studio si intendono i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione e ogni altro Corso di studio individuato nell'art. 3 del D.M. 270/2004;

c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, il Master di primo e secondo livello e ogni altro titolo di studio previsto dalle norme vigenti in materia di istruzione universitaria;

d) per strutture didattiche, i Dipartimenti e le Scuole;

e) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;

f) per classi di appartenenza dei corsi di studio (o più brevemente classi di corsi di studio), l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;

g) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art.12 del D.M. 270/2004;

h) per ordinamenti didattici dei corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei corsi di studio, come specificato nell'art. 11 del D.M. 270/2004;

i) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 336/2011 e successive modifiche;

j) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali;

k) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

l) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato, come precisato dai decreti ministeriali;

m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

n) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate

nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

- o) per Università o Ateneo: l'Università Europea di Roma;
- p) per Statuto: lo Statuto dell'Università Europea di Roma;
- q) per CdS: il Corso di laurea, il Corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;
- r) per SUA-CdS: la Scheda Unica Annuale di ciascun Corso di laurea, Corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, indica i criteri generali per l'ordinamento degli studi, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti dall'Università Europea di Roma e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati.
2. Esso disciplina altresì le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente dell'Università.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA: TITOLI E STRUTTURE

Art. 4

Titoli e Corsi di studio

1. L'Università Europea di Roma rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) laurea (L);
 - b) laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico (LM);
 - c) diploma di specializzazione (DS);
 - d) dottorato di ricerca (Dott. Ric./Ph. D);
 - e) master universitario di primo e secondo livello;
 - f) altri titoli in conformità della normativa vigente
2. I titoli di studio di cui al comma 1 sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio attivati dall'Università in osservanza della normativa vigente.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine dei corsi di studio sono contrassegnati dalla denominazione del corso di studio corrispondente, oltre che dall'indicazione numerica della classe di appartenenza, ove prevista.
4. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al piano di studi specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
5. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi corsi di studio sono determinati in conformità alle disposizioni vigenti, e sono disciplinati dai relativi ordinamenti e regolamenti didattici, autonomamente approvati dall'Università in conformità con tali disposizioni.
6. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico di cui all'art. 6, l. 19 novembre 1990 n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
7. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri,

in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. Sulla base di apposite convenzioni, possono altresì essere conferiti doppi titoli con atenei stranieri. Il rilascio dei titoli congiunti/doppi è disciplinato da apposito regolamento.

8. L'Università può attivare, ai sensi delle leggi e dei decreti in vigore e secondo la disciplina fissata dal presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studio.

Art. 5

Corsi di studio e strutture didattiche

1. I corsi di studio di cui all'art. 4, comma 2 e gli altri corsi di cui all'art. 4, comma 6, ad eccezione dei corsi di aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università, sono attivati presso i Dipartimenti, che sono le strutture didattiche di riferimento di ciascun corso.

Art. 6

Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di studi. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. Il corso di laurea, istituito nell'ambito delle classi individuate in conformità alla normativa vigente, ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4, D.M. 270/2004.

4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea e della prova finale. La conoscenza deve essere verificata secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.

5. I corsi di laurea, ferme restando le norme di cui al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti della stessa Università, sia con il concorso di più Atenei italiani o stranieri, in conformità con la normativa vigente.

Art. 7

Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. La laurea magistrale è conseguita al termine dei corsi di laurea magistrale. Ai corsi di laurea magistrale si accede con la laurea (L). A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.

2. I corsi di laurea magistrale, istituiti nell'ambito delle classi individuate in conformità alla normativa vigente, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

3. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
4. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve aver acquisito i 300 crediti previsti dallo specifico ordinamento nel caso in cui la durata sia di cinque anni; deve aver conseguito 360 crediti previsti dallo specifico ordinamento nel caso in cui la durata sia di sei anni.
5. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.
6. I corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ferme restando le norme di cui al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti della stessa Università, sia con il concorso di più Atenei italiani o stranieri, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea, della laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, a seconda della tipologia di corso. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati presso l'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 9

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studio, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento dottorati di ricerca di Ateneo.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca (abbreviato con le diciture "Dott. Ric.", ovvero "Ph.D.").

Art. 10 Master

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6, l. 341/1990, in materia di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, in attuazione dell'art. 1, comma 15, l. 4/99, l'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali rilascia il diploma di master di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il diploma di master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, corsi di master congiunti di primo e di secondo livello.
4. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. I corsi di master possono essere attivati dall'Università anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.
6. I corsi di master sono attivati su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e sulla base di una proposta formulata dai Dipartimenti o dalle Scuole.

Art. 11

Formazione finalizzata e altri servizi didattici integrativi

1. L'Università Europea di Roma può organizzare, ai sensi dell'art. 6, l. 341/90, dell'art. 14, l. 390/91, i seguenti corsi che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale, ma soltanto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:
 - a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;
 - d) corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
 - e) corsi di aggiornamento;
 - f) corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;
 - g) corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti;
 - h) corsi di orientamento rivolti a studenti di scuola secondaria superiore;
 - i) attività di stage presso imprese della produzione e dei servizi;
 - l) corsi di lingua.
2. Le attività di cui sopra possono essere organizzate in forme consorziate sulla base di convenzioni e accordi.
3. Le iniziative didattiche integrative sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste ed approvate dai competenti Organi Accademici.

Art. 12

Istituzione, modifica e soppressione dei corsi di studio

1. Con deliberazioni degli organi previsti dallo Statuto e a norma di legge, l'Università

Europea di Roma istituisce e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti interessati.

4. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti interessati.

5. In caso di disattivazioni dei corsi di studio, l'Università Europea di Roma assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega i Consigli di Dipartimento a disciplinare altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 13

Strutture didattiche

1. L'Università è strutturata in Dipartimenti e Scuole.

2. I corsi di studio sono articolati in: corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione, master universitari di primo e di secondo livello e corsi di dottorato di ricerca.

3. Sono organi del Dipartimento il Consiglio di Dipartimento e il Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore che lo convoca e ne rende esecutive le deliberazioni. I compiti del Consiglio e le attribuzioni del Direttore sono stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dai relativi regolamenti.

Art. 14

Controllo della qualità delle attività svolte dall'Università

1. La sorveglianza e il monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e la promozione del suo continuo miglioramento rientrano nelle attribuzioni del Presidio di Qualità.

2. Il Presidio sorveglia e monitora il regolare ed adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame del CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento), in conformità a quanto programmato e dichiarato e in funzione della promozione del miglioramento della qualità della formazione.

Art. 15

Valutazione delle attività svolte dall'Università

1. I risultati complessivi e il livello qualitativo delle attività svolte dall'Università sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

2. Il Nucleo di Valutazione provvede alla raccolta e alla elaborazione degli elementi informativi riguardanti la valutazione delle attività svolte dall'Università sulla base delle indicazioni fornite: dai Consigli di Dipartimento per le valutazioni della didattica e della ricerca e dal Consiglio di Amministrazione per le attività concernenti la valutazione della gestione e dei servizi amministrativi. Il Nucleo di Valutazione si avvale altresì delle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, dei Rapporti di Riesame dei corsi di studio e delle indicazioni dei Comitati di Indirizzo e, sulla base della documentazione ricevuta, formula indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di formazione e di ricerca dell'Università.
3. Per la valutazione della didattica e dei servizi agli studenti si utilizzano anche i dati raccolti tra gli studenti con appositi questionari o altre forme di consultazione.
4. I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti, per gli interventi conseguenti, al Presidio di Qualità e, successivamente, ai Consigli di Dipartimento, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 16

Istituzione e ordinamento didattico dei corsi di studio

1. I corsi di studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure del presente Regolamento, del DM 30 gennaio 2013 n. 47 e successive modificazioni e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
3. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti interessati.
4. Sulle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con le organizzazioni e le rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
6. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 11, comma 1, l. 341/1990, l'istituzione del corso di studio è disposta, previo accreditamento da parte dell'ANVUR, con decreto del Rettore.
7. L'ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di

apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste dalle lettere a) e b) dell'art.10, comma 1, D.M. 270/2004, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

e) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, DM 270/2004;

f) il numero massimo di crediti riconoscibili, di cui all'art. 21 del presente Regolamento, secondo la normativa vigente;

g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi;

h) ogni altra informazione prevista per il completamento della scheda SUA-CdS.

8. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

9. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base, ove previste, sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, DM 270/2004, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e 18 per i corsi di laurea e pari a 8 e a 12 per i corsi di laurea magistrale.

10. L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe. L'eventuale articolazione in curricula si attuerà, così come previsto per i corsi di studio, nel rispetto dei requisiti di docenza dettati dalla normativa.

Art. 17

Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

1. Le attività formative dei corsi di laurea sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto

formativo;

d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

f) attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;

g) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente;

h) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea.

Art. 18

Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico

1. Le attività formative dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, ove previsti;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;

d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base, ove previsti, e caratterizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

e) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;

f) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

g) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente.

2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei

decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea magistrale o del corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 19

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, l. 341/1990 e ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.M. 270/2004, il Regolamento didattico di un corso di studio, redatto in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Esso è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento competente, sentito il Consiglio di corso di studio interessato.

2. Il Regolamento didattico dei corsi di studio determina:

- a) i criteri di accesso e le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
- b) l'elenco delle attività formative disciplinari - con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli - e delle altre attività formative che concorrono a definire il percorso formativo del corso di studio;
- c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti assegnati e le corrispondenti ore di attività didattica, nonché le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- e) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- f) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- g) la metodologia di insegnamento (convenzionale, a distanza, mista), le modalità di esame e di altre verifiche del profitto degli studenti;
- h) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- i) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- j) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- k) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue, di altre competenze richieste dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche e le modalità formali della prova medesima;
- m) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- n) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, sono garantite agli studenti, in quanto inserite nella SUA-CdS.

3. Le Università assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

4. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato

accademico, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, formulate in base ai Rapporti di Riesame annuale e ciclico di ciascun corso di studio, sentito il Consiglio di corso di studio a sua volta interessato.

Art. 20

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dai regolamenti didattici dei corsi di studio è il credito formativo universitario (CFU).
2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, secondo la normativa vigente, 25 ore di impegno complessivo per lo studente, di cui non meno del 50% riservata allo studio individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico. Il rapporto tra ore di lezione frontale e crediti formativi può oscillare tra 6-8 ore di lezione frontale per ogni credito; il carico didattico del programma deve essere rigorosamente proporzionato al numero dei crediti previsti per l'insegnamento in relazione alla preparazione personale da parte dei discenti.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento del corso di studio.
5. Gli studenti che maturano i crediti previsti nel Regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale (180, 120, 300 crediti), sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
6. L'Università garantisce l'attribuzione di un congruo numero di crediti formativi a ciascun insegnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attività formative, nei limiti previsti dalla normativa.
7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 21

Riconoscimento crediti

1. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero provenienti da un'altra università, i Regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal presente Regolamento e dal regolamento del corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
2. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nei termini da essa dettati, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente in

materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici.

3. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università Europea di Roma aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea (programmi LLP Erasmus e altri programmi risultanti da convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di corso di studio. L'Università favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai Regolamenti dei programmi di cui sopra, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai Regolamenti dei corsi di studio.

Art. 22

Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio per l'ammissione ai corsi di studio sono determinati dalle leggi in vigore e dai decreti ministeriali. Il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero è disposto nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative vigenti. Ai fini dell'ammissione ad un corso di studio, anche con l'eventuale abbreviazione della carriera, il riconoscimento della validità del titolo di studio conseguito all'estero è approvato dall'organo didattico competente.

2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico prevedono il possesso o l'acquisizione, da parte dello studente, di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di un'adeguata preparazione iniziale determina l'assegnazione allo studente di specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi sono previsti anche per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato.

3. Al fine di limitare l'insorgenza di obblighi formativi aggiuntivi, i regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere l'istituzione di attività formative propedeutiche da svolgere prima dell'eventuale prova di verifica. Tali attività potranno anche essere svolte in collaborazione con istituti scolastici secondari di secondo grado o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

4. Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Lo studente deve essere altresì in possesso di requisiti curriculari specificati nel regolamento didattico pertinente. L'adeguatezza della preparazione personale dello studente sarà verificata secondo modalità stabilite annualmente dall'Università Europea di Roma, con delibera dei propri organi accademici.

5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita, con delibera dell'organo didattico competente, anche ad anno accademico iniziato purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti. L'organo didattico competente può ammettere a frequentare le singole attività formative del primo ciclo didattico di un corso di laurea magistrale anche studenti che non abbiano ancora conseguito il titolo necessario per l'iscrizione; in tal caso la frequenza non consente allo studente di essere ammesso alle prove di verifica.

6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i criteri di accesso che

devono prevedere i requisiti curriculari indispensabili, che lo studente deve aver necessariamente maturato nel percorso formativo pregresso e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

7. Per l'ammissione a corsi di studio diversi dalla laurea e dalla laurea magistrale, i relativi regolamenti didattici indicano i requisiti, curriculari e di preparazione personale, richiesti.

8. Le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio attivati presso l'Università sono regolate da norme definite dai competenti uffici amministrativi, d'intesa con i Dipartimenti, nonché da specifiche disposizioni regolamentari.

9. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei corsi.

Art. 23

Programmazione delle attività formative

1. Il Senato Accademico approva l'ordinamento degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi ordinamenti didattici deliberati dai Dipartimenti.

2. Gli ordinamenti didattici vengono resi pubblici sul sito dell'Ateneo.

3. I Consigli di CdS, con riferimento ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le attività formative e le rispettive attribuzioni. In particolare, stabiliscono gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e tutorato. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

4. I Consigli di CdS possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico in moduli integrati e coordinati, anche affidati a docenti diversi.

5. Gli insegnamenti possono essere di durata semestrale o annuale. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

6. Nei casi di insegnamenti previsti dal Regolamento del corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, ma che non possano essere attivati nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

7. Il Calendario accademico è approvato dal Senato accademico e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'Ateneo, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento, di attività di esame e prove finali.

8. Il Calendario accademico dovrà prevedere la non sovrapposizione tra i periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti.

9. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, da ottobre a maggio.

10. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli

insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.

11. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

12. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

13. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti da ciascun Dipartimento, in ottemperanza della programmazione accademica annualmente deliberata dal Senato Accademico, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".

14. Le prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

15. Le prove finali per ogni anno accademico si svolgono nell'arco di tre sessioni e sono articolate in diversi appelli.

16. L'Università, nell'ottica della massima trasparenza, cura la pubblicazione di materiali informativi contenenti ogni notizia utile ad orientare gli studenti nei loro studi. Modifiche alla programmazione annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

Art. 24

Curricula e piani di studio

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.

Art. 25

Orientamento

1. Le attività di orientamento - rivolte ai giovani delle Scuole superiori ed agli studenti universitari - si prefiggono quale scopo quello di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare agli iscritti un servizio di accoglienza, assistenza e sostegno per un agevole inserimento nella vita della comunità ed una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria che prevenga la dispersione ed il ritardo negli studi. Le attività, previste dalle leggi

vigenti, si rivolgono alle tre fasi fondamentali della vita universitaria:

- a) scelta del corso di studio;
- b) percorso degli studi;
- c) accesso al mondo del lavoro e/o all'alta formazione.

2. L'Ufficio Orientamento organizza – avvalendosi di un network composto da docenti, laureati e studenti dell'Università – le attività di orientamento. Queste sono rivolte agli studenti delle Scuole Superiori, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici ed ai docenti responsabili delle attività di orientamento degli istituti del territorio nazionale ed intendono fornire informazioni sull'offerta didattica, sulla vita all'interno dell'Ateneo e sulle future opportunità professionali.

3. L'Università Europea di Roma, attraverso le strutture preposte, offre l'opportunità agli studenti e ai neolaureati di effettuare tirocini e stage presso le aziende e gli enti convenzionati; gestisce l'incontro tra le offerte di lavoro provenienti dalla rete di aziende convenzionate e le domande dei neolaureati; fornisce ai laureandi le informazioni e la formazione necessarie ad affrontare con successo il mercato del lavoro; orienta i laureandi e i laureati alla scelta del percorso professionale più consono alle loro caratteristiche personali ed al tipo di laurea; coordina e gestisce i rapporti con gli enti e le imprese.

Art. 26

Tutorato

1. L'Università assicura il tutorato, inteso come l'insieme delle iniziative volte ad orientare ed assistere gli studenti lungo il corso degli studi.
2. Le funzioni tutoriali rientrano nell'attività istituzionale dei docenti e sono disciplinate dall'Ateneo.
3. Costituiscono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, l'orientamento e l'assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Art. 27

Divulgazione e pubblicità dell'offerta formativa e dei servizi

1. L'offerta didattica dell'Università Europea di Roma è pubblica. È compito dei Dipartimenti rendere pubblici i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dai Dipartimenti medesimi.

Art. 28

Esami e verifiche di profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati, volte ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi e che quindi concorrono alla definizione della media finale, o nel superamento di altre prove di verifica (prove

orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) per le quali è prevista la semplice registrazione di idoneità senza attribuzione di voto e che di conseguenza sono escluse dal computo della media finale (es. seminari, laboratori, tirocini, ecc.).

2. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente.

3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi con eventuale lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, può essere fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo.

4. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile della relativa verbalizzazione.

5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

6. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

7. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Coordinatore del Corso di Studio e sono formate da almeno due componenti e, per quanto possibile, con un numero di componenti proporzionato al numero dei candidati. Le Commissioni sono composte dal docente ufficialmente responsabile dell'insegnamento, con funzioni di presidente; e da almeno un ulteriore componente con la qualifica di: a) docente universitario di ruolo e fuori ruolo; o di b) professore a contratto; ovvero di c) cultore della materia, riconosciuto tale con decreto rettorale in base a specifici titoli scientifici, culturali e/o professionali. Nel caso di insegnamenti costituiti da moduli tenuti da diversi docenti ufficialmente responsabili, tutti i docenti fanno parte della Commissione. Il Presidente certifica, per ciascuna seduta, nel verbale d'esame, la composizione della commissione chiamata ad operare nel corso della seduta medesima. L'esito dell'esame viene attestato dal verbale, che deve comunque essere firmato dal presidente della commissione. In caso di giustificato impedimento del titolare ufficiale della materia o di uno dei docenti ufficialmente responsabili di uno degli eventuali moduli dell'insegnamento, il Coordinatore del Corso di Studio nomina in qualità di sostituto un altro docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine, o, se necessario, di settore attinente all'insegnamento.

8. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello già reso pubblico potrà essere anticipata. Il presidente della Commissione può, nell'ambito della medesima sessione d'esame, prevedere un'eventuale articolazione dell'appello. Il Coordinatore del Corso di Studio, in via del tutto eccezionale, in caso di giustificato impedimento del titolare ufficiale della materia, può autorizzare il posticipo di un appello d'esame e la conseguente comunicazione agli interessati.

9. In ciascuna sessione lo studente, in regola con la posizione amministrativa e debitamente prenotato, può sostenere tutti gli esami nel rispetto del piano degli studi approvato, delle propedeuticità e degli accertamenti di frequenza eventualmente previsti, presentando al presidente della Commissione esaminatrice e un documento di riconoscimento.
10. Le modalità di verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche sono disciplinate nei regolamenti di corso di studio.

Art. 29

Prova finale dei corsi di laurea

1. La prova finale dei corsi di laurea consiste nella valutazione di un elaborato scritto in italiano e/o in lingua straniera. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. L'argomento viene assegnato al laureando da un docente che, all'atto della richiesta, sia titolare dell'insegnamento scelto per l'elaborato finale; quest'ultimo deve essere necessariamente compreso tra le discipline inserite nel piano di studi triennale dello studente, ad esclusione dei corsi liberi e degli insegnamenti che prevedono un'idoneità. Il docente svolgendo il ruolo di relatore sarà anche il garante del lavoro svolto.
2. L'elaborato, una volta approvato dal relatore, verrà valutato da una commissione nominata dal Coordinatore del Corso di Studio. La Commissione, formata da cinque componenti effettivi e due supplenti (di cui almeno tre docenti di ruolo interni), è presieduta da un docente di ruolo interno, al quale spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
3. Il numero dei crediti da attribuire alla tesi verrà stabilito dai Regolamenti di corso di laurea, che potranno introdurre eventuali integrazioni alla presente normativa, mentre il massimo punteggio da attribuire viene deliberato dal Consiglio di Corso di Studio. La valutazione dovrà essere riferita all'intero percorso di studi, i cui criteri potrebbero essere la coerenza tra obiettivi formativi e obiettivi professionali, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale e il tempo impiegato ai fini del conseguimento del titolo.
4. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione, su proposta del relatore, in base ai contenuti e al curriculum studiorum. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità.
5. Per le scadenze e le modalità procedurali relative al conseguimento del titolo di studio si rimanda al sito internet d'Ateneo e al calendario accademico ivi pubblicato. Coloro che, pur avendo presentato domanda di laurea, intendono rimandare ad altra sessione, devono darne comunicazione alla Segreteria Amministrativa e rinnovare nei tempi stabiliti la domanda per la sessione successiva.

Art. 30

Prova finale dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. L'esame di laurea dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico consiste nella discussione e valutazione di una dissertazione scritta (tesi), in italiano e/o in lingua straniera. La tesi dovrà manifestare la maturità critica, letteraria, tecnico-scientifica corrispondente alle figure culturali e professionali specifiche di ciascuna laurea magistrale e dovrà essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
2. L'argomento viene assegnato al laureando da un docente che, all'atto della richiesta, sia

titolare dell'insegnamento scelto per la tesi; quest'ultimo deve essere necessariamente compreso tra le discipline inserite nel piano di studi magistrale dello studente, ad esclusione dei corsi liberi e degli insegnamenti che prevedono un'idoneità. Il relatore unitamente al correlatore (quest'ultimo designato dal Coordinatore del Corso di Studio sulla base della disciplina e dell'argomento scelto dallo studente) saranno garanti del lavoro svolto.

3. La tesi, una volta approvata dal relatore e dal correlatore, verrà discussa in italiano o in lingua straniera davanti ad una Commissione nominata dal Coordinatore del Corso di Studio.

La Commissione, di cui fanno parte il relatore ed il correlatore, è formata da almeno sette componenti effettivi e due supplenti (di cui almeno cinque docenti di ruolo interni) ed è presieduta da un docente di ruolo interno.

4. Il numero dei crediti da attribuire alla tesi verrà stabilito dai Regolamenti didattici di corso di studio, che potranno introdurre eventuali integrazioni alla presente normativa, mentre il punteggio massimo da attribuire viene deliberato dal Consiglio di Corso di Studio.

5. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione di laurea, su proposta del relatore, anche sulla base del curriculum studiorum dello studente. La valutazione deve tener conto della maturità scientifica e della preparazione attestata attraverso l'esame di laurea. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità. Può essere concessa all'unanimità anche una speciale menzione.

6. Per le scadenze e le modalità procedurali relative al conseguimento del titolo di studio si rimanda al sito internet d'Ateneo e al calendario accademico ivi pubblicato. Coloro che, pur avendo presentato domanda di laurea, intendono rimandare ad altra sessione, devono darne comunicazione alla Segreteria Amministrativa e rinnovare nei tempi stabiliti la domanda per la sessione successiva.

TITOLO III

Docenti e studenti

Art. 31

Doveri didattici dei docenti

1. I professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e i professori a contratto (di seguito denominati anche docenti), partecipano attivamente alla vita della comunità universitaria.

L'attività dei docenti si realizza in:

- a) didattica, compresa la didattica frontale;
- b) attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti;
- c) verifica del processo di apprendimento e prove di valutazione finale al termine degli stessi;
- d) seminari;
- e) assistenza nella preparazione di tesi e di elaborati conclusivi di un corso di studio;
- f) partecipazione alle Commissioni di esame di altri moduli didattici e alle Commissioni di laurea;
- g) altre attività comunque previste dalla normativa vigente e dai regolamenti didattici dei corsi di laurea.

2. I professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a svolgere annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, orientamento e tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento.

3. I Consigli di CdS stabiliscono la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche, assicurando la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili.
4. Annualmente i Consigli di CdS attribuiscono ai docenti, per il successivo anno accademico, i compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative di orientamento e tutorato.
5. Per l'attribuzione di compiti didattici in settori scientifico-disciplinari diversi da quello in cui il docente risulta inquadrato, si richiede il consenso del docente interessato nonché un motivato parere in ordine alla qualificazione del docente medesimo da parte del Consiglio di Corso di studi o interessato. Tale qualificazione è presunta qualora il docente sia stato precedentemente inquadrato nel settore scientifico-disciplinare in questione.
6. Qualora per un insegnamento da impartire in un Corso di Studio non vi sia nessun docente del medesimo Corso inquadrato nel settore scientifico-disciplinare di riferimento, né alcun docente di un settore scientifico-disciplinare affine disponibile a svolgerlo, l'incarico di insegnamento può essere attribuito a un docente afferente ad altro Corso di studio dell'Università mediante affidamento, oppure affidato a un docente esterno mediante contratto di diritto privato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Per garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività didattiche ciascun Dipartimento pubblica un calendario annuale dell'attività didattica.
8. Ciascun docente ha l'autonoma responsabilità scientifica e didattica delle attività didattiche a lui assegnate e le svolge in accordo con gli obiettivi formativi indicati dai regolamenti didattici del relativo Corso di Studio. Ogni sua assenza deve essere comunicata al Coordinatore del Corso di Studio interessato.
9. Entro la data fissata dagli organi didattici competenti, i docenti sono tenuti a presentare alle segreterie di Dipartimento il programma di ciascun modulo didattico ad essi affidato, secondo le indicazioni fornite.
10. Ciascun docente provvede alla autocertificazione delle attività didattiche da lui svolte a qualunque titolo secondo le modalità stabilite dai Consigli di Dipartimento.

Art. 32

Immatricolazioni ed iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione

1. Ai fini del presente Regolamento sono studenti dell'Università Europea di Roma coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione e di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca e di master universitario.
2. L'iscrizione si perfeziona con la presentazione della domanda d'immatricolazione, il pagamento delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di eventuale esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dai competenti organi accademici.
3. Non è ammessa la iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di master universitario e di corsi di specializzazione e corsi di alta formazione dell'Università Europea di Roma o di altri Atenei.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.
5. L'immatricolazione dei cittadini stranieri e/o con titoli di studio conseguiti all'estero è subordinata alla conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale per il diritto allo studio, in base alle scadenze previste dal Regolamento tasse e contributi. Gli studenti che al termine dell'ultimo anno di

corso, rispetto alla durata del corso di studi, non abbiano conseguito tutti i crediti richiesti per il conferimento del titolo di studio o avendoli conseguiti devono ancora sostenere la prova finale/dissertazione della tesi proseguono gli studi iscrivendosi in qualità di fuori corso.

7. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati. La rateizzazione della scadenza delle tasse è soltanto un'agevolazione concessa allo studente.

Art. 33

Libretto Universitario

1. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto universitario corredato da fotografia, sul quale vengono riportati dai docenti gli esami sostenuti. Il libretto universitario, valido come documento di riconoscimento all'interno dell'Università e nei rapporti con le strutture e gli uffici della stessa, contiene i principali dati relativi alla carriera universitaria e gli esami di profitto sostenuti dallo studente e non è valido come documento comprovante l'iscrizione all'Università.

Art. 34

Iscrizione a insegnamenti singoli

1. Gli studenti comunitari e non, ovunque residenti, possono essere ammessi alla frequenza di uno o più insegnamenti universitari attivati presso l'Università Europea di Roma. Gli studenti non comunitari residenti all'estero ai fini dell'iscrizione a singoli insegnamenti sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente. Chi si iscrive ad uno o a più insegnamenti può ottenere, qualora abbia sostenuto e superato delle prove di esame, anche un attestato/certificato, comprensivo dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. L'iscrizione a singoli insegnamenti si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento dei contributi richiesti.

3. Sono ammessi a seguire singoli insegnamenti anche i titolari di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che abbiano necessità di frequentare gli insegnamenti e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di specializzazione.

4. L'importo del contributo da versare nel caso di iscrizione ad uno o più insegnamenti singoli è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 35

Criteri e modalità per il riconoscimento crediti

1. Il presente articolo disciplina le modalità: a) per le abbreviazioni di corso relative a studenti già in possesso di titolo universitario; b) per il trasferimento di studenti iscritti all'Università Europea di Roma verso altro Ateneo; c) per il trasferimento di studenti provenienti da altro Ateneo; d) per il cambio corso di studi.

2. I Consigli di CdS deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero di accertata qualificazione anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

Gli stessi deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.

3. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università italiane o straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della normativa vigente.

5. Abbreviazioni di corso: laureati e diplomati secondo ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 possono chiedere l'immatricolazione con abbreviazione di carriera. La domanda sarà sottoposta all'esame del competente Consiglio di CdS, che procederà alla valutazione della carriera pregressa, riformulandola in crediti se svolta secondo ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa in base ai requisiti deliberati dai Consigli di Dipartimento. Coloro che provengono da altro Ateneo dovranno allegare alla domanda, oltre la prevista documentazione, un certificato del titolo conseguito con indicazione degli esami sostenuti e dei relativi programmi.

6. Trasferimenti verso altro Ateneo: la domanda di trasferimento verso altra sede universitaria deve essere presentata, su apposito modulo, in Segreteria Amministrativa entro il termine e secondo le modalità annualmente previste dal calendario accademico e pubblicate. Dopo aver presentato domanda di trasferimento, lo studente non è tenuto a rinnovare l'iscrizione presso l'Università Europea di Roma. All'atto della presentazione deve essere in regola con il pagamento di tasse e contributi. Dal giorno della presentazione della domanda di trasferimento non è più consentito sostenere alcun esame.

Lo studente è il solo responsabile della legittimità della propria domanda di trasferimento verso altra Università e pertanto deve verificare l'esistenza di eventuali vincoli posti dalle diverse sedi universitarie e, dove richiesto, ottenerne il nullaosta.

A seguito della presentazione della domanda di trasferimento ad altra Università vengono trasmessi alla sede di destinazione il foglio di congedo e il libretto universitario dello studente. Qualora lo studente non ottenesse il trasferimento nella sede voluta, l'Università di destinazione provvederà a restituire i documenti di cui sopra alla Segreteria Amministrativa dell'Università Europea di Roma. Lo studente tornerà nello status precedente alla domanda di trasferimento e se vorrà continuare gli studi dovrà osservare tutti gli adempimenti legati alla regolare iscrizione all'anno di corso. Lo studente trasferito non può tornare a iscriversi presso un corso dell'Università Europea di Roma se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda non sia giustificata da gravi e comprovati motivi.

7. Trasferimento da altro Ateneo: la pre-domanda di trasferimento da altra sede universitaria, per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, deve essere presentata, su apposito modulo, in Segreteria Amministrativa entro il termine e secondo le modalità e i requisiti deliberati dal Senato Accademico. Il Consiglio di CdS procederà all'esame delle pre-domande di trasferimento e stabilirà l'ammissibilità/non ammissibilità, l'anno di corso e il numero di esami e crediti riconosciuti sulla base dei requisiti deliberati. La Segreteria Amministrativa provvederà ad avvisare

l'interessato circa l'esito della sua pre-domanda. Successivamente lo studente potrà chiedere il trasferimento dall'Università di provenienza. Il Consiglio di CdS provvederà alla delibera definitiva.

8. Cambio di corso di studi: lo studente può presentare presso la Segreteria Amministrativa la domanda relativa al cambio corso di studi per l'anno accademico successivo nei tempi stabiliti dal calendario accademico, e comunque non prima di aver concluso almeno il primo anno di corso. Il Consiglio di CdS, ricevuta la richiesta di passaggio, delibera, caso per caso, l'ammissione, l'anno di corso ed il riconoscimento dei crediti formativi, secondo il criterio della coerenza con gli obiettivi formativi stabiliti nel relativo ordinamento didattico. Nel caso in cui il Consiglio di CdS convalidi un esame con debito formativo dovrà essere sostenuta la parte residua dell'esame. Gli studenti dovranno regolarizzare l'iscrizione in base alle scadenze pubblicate.

Art. 36

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. L'Università Europea di Roma, nel rispetto della normativa vigente, nel quadro della cooperazione universitaria internazionale, aderisce al programma comunitario di mobilità studentesca Erasmus+ e ad altri programmi risultanti da accordi bilaterali stipulati con università extra-europee, a qualsiasi livello di corso di studio. Gli accordi di mobilità si basano sui seguenti principi fondamentali:

a) gli studenti che svolgono all'estero un periodo di studi restano iscritti alla propria Università e sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi presso l'Università di accoglienza. Tale Università mette a disposizione, ove esistano, i propri servizi di alloggio e di ristorazione, alle stesse condizioni offerte ai propri studenti;

b) gli esami che gli studenti dell'Università Europea di Roma sostengono presso le Università di accoglienza sono riconosciuti come parte integrante del loro curriculum universitario.

2. All'Ufficio Relazioni Internazionali è affidata la gestione operativa degli accordi di cooperazione e la relativa mobilità studentesca. La definizione del percorso accademico che lo studente è chiamato a svolgere in mobilità è rimessa ai singoli CdS, che potranno avvalersi del supporto dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

3. L'Università Europea di Roma favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, l'assistenza tutoriale ed i servizi.

4. Possono essere riconosciute attività formative svolte presso Università di paesi comunitari ed extra-comunitari con le quali l'Università Europea di Roma ha concluso un accordo ufficiale di cooperazione.

5. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Università Europea di Roma è disciplinato dai Regolamenti dei programmi di cooperazione o dai singoli accordi bilaterali e diventa operante con l'approvazione degli organi universitari competenti.

6. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero presenta un piano di studi che indica il numero dei crediti da conseguire presso l'Università ospitante e le attività formative da svolgere. Tale piano deve essere approvato dal CdS e dall'Ufficio Relazioni Internazionali. Al termine del periodo di studi all'estero, verificata da parte dell'Ufficio Relazioni Internazionali, rispettivamente, la congruità e la regolarità della certificazione esibita, il Consiglio di CdS autorizza il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero e dei crediti conseguiti. Tali crediti

saranno inseriti nella carriera dello studente e imputati sia alle attività formative sia ai settori disciplinari di riferimento con la votazione tradotta secondo le modalità preventivamente approvate. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero sarà garantito l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità e dalla frequenza/partecipazione alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università Europea di Roma.

7. I criteri generali per il riconoscimento delle attività formative all'estero sono:

- a) il piano di studio da svolgere all'estero deve rispondere al requisito della coerenza accademica;
- b) le attività formative di base e caratterizzanti possono essere sostituite solo dopo una verifica della congruità delle attività da svolgere all'estero rispetto al piano di studio complessivo dello studente;
- c) tutte le attività formative a scelta, i tirocini e la preparazione della prova finale, possono essere svolte all'estero, sempre nel rispetto di quanto enunciato al punto a).

Art. 37

Studenti impegnati a tempo pieno, studenti a tempo parziale, studenti ripetenti e fuori corso

1. La frequenza alle attività formative è obbligatoria, tranne specifiche eccezioni esplicitamente individuate nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, anche in relazione a esigenze di lavoro. Pertanto, lo studente iscritto presso l'Università Europea di Roma è di norma considerato studente a tempo pieno, impegnato a frequentare tutte le attività formative previste dal Corso di Studio presso cui è iscritto. Le modalità di verifica della frequenza e le conseguenze relative alla mancata frequenza sono stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio.

2. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio stabiliscono specifiche modalità organizzative e di partecipazione all'attività didattica, attraverso attività mirate (anche mediante corsi a distanza) rivolti a studenti autorizzati a non seguire il Corso di studi. La qualità di studente a tempo parziale dovrà essere annotata sul libretto personale dell'interessato e sugli eventuali certificati rilasciati dalla Segreteria. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo potrà prevedere un ordinamento differenziato delle tasse universitarie per gli studenti a tempo parziale.

3. Lo studente che non abbia acquisito nell'anno accademico i crediti formativi previsti dal Regolamento didattico del Corso di studio per il suo percorso formativo necessari per l'iscrizione all'anno successivo, è iscritto come ripetente allo stesso anno di corso, conseguentemente non può sostenere gli esami previsti agli anni successivi.

4. Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo al termine dell'anno accademico per il quale risulta iscritto all'ultimo anno del proprio Corso di Studio viene iscritto come studente fuori corso.

Art. 38

Interruzione e sospensione degli studi

1. L'interruzione degli studi universitari si realizza nel momento in cui lo studente omette il pagamento delle tasse universitarie per uno o più anni accademici, senza richiedere la sospensione; la sospensione della carriera si realizza quando lo studente chiede di sospendere la sua attività per almeno un intero anno accademico.

2. Gli studenti che intendono riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione sono tenuti a chiedere la ricognizione della carriera secondo le modalità ed i termini stabiliti dai competenti organi universitari. Durante il periodo di interruzione non è possibile effettuare alcun atto relativo alla carriera. Il periodo di interruzione è calcolato ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

3. Lo studente che intenda sospendere la carriera universitaria deve presentare domanda esclusivamente in presenza di una delle seguenti motivazioni:

- a) proseguimento degli studi presso: Università estere, Accademie Militari italiane, Dottorato di Ricerca, TFA (Tirocinio Formativo Attivo), Scuole di Specializzazione;
- b) maternità, paternità;
- c) gravi problemi personali e familiari tali da arrecare pregiudizio all'attività di studio;
- d) infermità grave e prolungata (da comprovare attraverso presentazione di cartella clinica).

In caso di ottenimento della sospensione della carriera lo studente è tenuto al versamento stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Fatti salvi i casi illustrati al punto a), la richiesta di sospensione può essere effettuata una sola volta nel corso della carriera universitaria e per la durata massima di un solo anno accademico. Per l'anno accademico in cui la carriera viene sospesa, non può sostenere alcuna prova d'esame né svolgere alcun atto di carriera. L'anno di sospensione non è preso in considerazione ai fini della progressione della carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 39

Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente

1. È possibile rinunciare agli studi universitari per iscritto senza menzionare alcuna condizione, termine o clausola che restringa l'efficacia della rinuncia. Essa sarà irrevocabile per lo studente, che quindi non potrà far rivivere successivamente la carriera universitaria già estinta per effetto della rinuncia stessa. Resta tuttavia fermo per lo studente il diritto di ottenere una certificazione relativa agli esami sostenuti e ai crediti conseguiti. La rinuncia è atto personale e, pertanto, non delegabile ad altri.

2. In caso di rinuncia lo studente è esonerato da ogni obbligo connesso all'iscrizione e non può fruire dei diritti connessi alla frequenza. Tuttavia, lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi già pagati. La rateizzazione della scadenza delle tasse è soltanto un'agevolazione concessa allo studente.

3. Dopo l'accettazione della rinuncia da parte dell'Università, sarà possibile ottenere la restituzione del titolo di studi medi superiori eventualmente consegnato alla Segreteria Amministrativa al momento dell'immatricolazione.

4. La decadenza dagli studi interviene a seguito di inerzia nell'esercizio dei diritti derivanti dallo stato giuridico di studente, protrattasi per un determinato periodo di tempo. Coloro che non sostengano esami per otto anni consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello dell'ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decadono dalla qualità di studente. Non decadono: a) coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto e siano in difetto unicamente dell'esame di laurea, cui potranno accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame; b) coloro che presentano alla Segreteria Amministrativa l'autocertificazione di esame sostenuto, eventualmente anche con esito negativo.

5. Coloro che incorrono nella decadenza perdono definitivamente l'iscrizione all'università, con annullamento della carriera universitaria percorsa. Ciò comporta inoltre l'impossibilità di ottenere passaggi o trasferimenti. Possono comunque ottenere il rilascio di certificati relativi alla carriera svolta, con specifica annotazione di decadenza.

6. Lo studente decaduto può, inoltrando apposita domanda, ottenere il reintegro nella qualità di studente con l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti. Il Consiglio di CdS valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa dello studente e definirà il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti e convalidati, nonché le ulteriori attività formative

necessarie per il conseguimento del titolo di studio. All'atto della reiscrizione lo studente versa un diritto fisso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 40

Diritti e doveri degli studenti

1. Agli studenti è garantito il diritto all'informazione mediante tempestiva comunicazione del calendario accademico, degli orari delle lezioni, degli appelli di esame, degli orari di ricevimento dei docenti, delle attività di tutorato e di tutte le altre attività formative. Gli studenti hanno il diritto di richiedere professionalità, puntualità e disponibilità da parte dei docenti, un'impostazione razionale del calendario degli esami e delle lezioni, il rispetto della durata effettiva dei corsi e delle date stabilite per gli esami e per il ricevimento. L'osservanza dei relativi obblighi è assicurata dai Coordinatori dei Corsi di Studio e dai Direttori di Dipartimento e, ove necessario, dal Rettore.

2. È assicurata agli studenti la partecipazione attiva negli organi collegiali che prevedono la loro rappresentanza, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti per l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca e in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui sopra comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

4. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

5. Lo studente è tenuto alla compilazione del piano di studi individuale secondo le modalità e le scadenze deliberate e pubblicate.

6. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto è necessario:

- a) essere in regola con l'iscrizione ed il pagamento dei contributi accademici;
- b) essere debitamente prenotato;
- c) aver frequentato gli insegnamenti previsti dall'ordinamento e dal piano di studi, approvato dai competenti Organi Accademici;
- d) aver sostenuto gli esami eventualmente propedeutici.

7. Gli Studenti non devono agire in modo da falsare la valutazione ed il giudizio sul proprio rendimento nello studio. I comportamenti posti in essere in violazione delle suddette regole sono sanzionati dai competenti organi accademici, proporzionalmente alla gravità degli stessi ed alla loro reiterazione:

a) in caso di esami di profitto con la esclusione del diritto di accesso ad una o più sessioni d'esame, ovvero con la sospensione temporanea dell'iscrizione all'Università;

b) in caso di plagio, riferito alle tesi ed agli elaborati finali, con lo slittamento della discussione/valutazione di una o più sessioni di laurea.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità civile e penale derivante a titolo personale dai comportamenti posti in essere.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 41

Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico ed emanato con decreto del Rettore, che ne stabilisce l'entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento verrà inserito nel sito web dell'Università per un'ampia divulgazione.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 42

Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento possono essere presentate anche dai Consigli di Dipartimento.
3. Le modifiche ai singoli allegati non costituiscono modifiche del presente Regolamento.

Allegato 1 - Ordinamenti didattici

- Turismo e valorizzazione del territorio (L-15);
- Economia e gestione aziendale (L-18);
- Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24);
- Giurisprudenza (LMG/01);
- Psicologia (LM-51);
- Economia e management dell'innovazione (LM-56);
- Scienze della formazione primaria (LM-85 bis).